

complessivo; le operazioni di riacquisto, avvenute a prezzi sotto la parità, hanno generato una plusvalenza di 1.996.300 euro che è stata vincolata nel bilancio regionale allo scopo di destinarla unicamente al rimborso e/o alla ristrutturazione del bond, nonché una riduzione della spesa per interessi passivi²⁶².

La valutazione dei derivati è rimessa secondo la normativa contenuta nell'art. 45 del predetto d.l. n. 66 alle Regioni che devono effettuarla sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze -Dipartimento del Tesoro - Direzione II; le Regioni devono, quindi, assumere in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli ed alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli *swap* di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

In ogni caso, il parametro essenziale per tutte le operazioni di ristrutturazione del debito deve individuarsi nel divieto di incremento del debito; infatti, ai sensi del comma 14 dell'art. 45, ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comporti un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non può procedersi all'operazione.

5.5 Le anticipazioni di liquidità

Delle anticipazioni di liquidità (decreti legge nn. 35 e 102 del 2013, legge di stabilità 2014 e decreto legge n. 66 del 2014) si è già diffusamente riportato nella parte I, cap. 3.

Nel rinviare a tale sede per il quadro generale, si rammenta che l'istituto delle anticipazioni di liquidità in favore di Regioni e Province autonome, è stato introdotto dagli articoli 2 e 3 del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, allo scopo di far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari nonché per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale in relazione: a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle Regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale ²⁶³.

²⁶² Cfr. Sezione regionale di controllo per le Marche, pag. 342-343, relazione allegata al giudizio di parificazione dell'esercizio 2013 approvata con deliberazione n. 55/2014/PARI ove si evidenzia che unitamente alle operazioni di riacquisto parziale dei titoli del "Bramante bond", la Regione Marche ha posto in essere ulteriori azioni che hanno garantito l'integrale recupero del credito vantato nei confronti della banca d'affari Lehman.

²⁶³ L'art. 2 del d. l. n. 35/2013 dispone che, all'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni previste, si provvede, a seguito: a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi; b) della presentazione di un

Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del citato d.l. n. 35/2013, all'atto dell'erogazione, le Regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano dei pagamenti, fornendone formale certificazione al tavolo tecnico.

Le somme da concedere, proporzionalmente, a ciascuna Regione sono stabilite con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze²⁶⁴.

La normativa appare, pertanto, inquadrarsi nell'ambito delle disposizioni introdotte dal legislatore per ridurre il ritardo nei pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni mediante uno strumento che ricalca le anticipazioni di cassa avente notevoli peculiarità (v. par. 5.2.2).

Le anticipazioni di liquidità di cui agli artt. 2 e 3 del d.l. n. 35/2013 comportano l'immissione di liquidità nel sistema per ricostituire le risorse di cassa necessarie a Regioni ed enti locali per onorare i propri debiti.²⁶⁵

Al fine di garantire la tutela degli equilibri di bilancio delle Regioni e delle Province autonome che abbiano sottoscritto i contratti di anticipazione di liquidità per far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, l'art. 4 del d.l. n. 35/2013 subordina la possibilità di sottoscrivere nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalità e di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e società controllati o partecipati all'attestazione regionale da cui risulti, oltre al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente, la condizione che il bilancio regionale presenti una situazione di equilibrio strutturale.

La Sezione delle Autonomie ²⁶⁶ (v. sopra, parte I, cap. 3.3) ha chiarito che le somme introitate come anticipazioni di liquidità non debbano influire sulla determinazione del risultato di amministrazione, generando effetti espansivi della capacità di spesa.

piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli Enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente; c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la Regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) provvede un apposito tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato.

²⁶⁴ Cfr. Decreto MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.GE.P.A. n. 41831 del 14 marzo 2013; decreto MEF del 28 marzo 2014; decreto MEF dell'8 agosto 2014.

²⁶⁵ Cfr. Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 116/2014/SRCPIE/QMIG.

²⁶⁶ Sez. Aut. del. n. 19/SEZAUT/2014/QMIG.

5.5.1 Le anticipazioni di liquidità nelle relazioni delle Sezioni di controllo allegata ai giudizi di parificazione dei rendiconti regionali

Dall'esame delle risultanze dei rendiconti regionali dell'esercizio 2013 condotto dalle Sezioni regionali è emerso, relativamente alle anticipazioni di liquidità concesse per il pagamento dei debiti sanitari ai sensi dell'art. 3 del citato d. l. n. 35/2013, che l'intero importo è stato interamente impegnato e pagato nel 2013.²⁶⁷

Tuttavia, la Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha rilevato che, in applicazione dei principi espressi dalla Sezione delle Autonomie, la spesa per la restituzione dell'anticipazione, limitatamente alla quota capitale, avrebbe dovuto confluire nel complessivo disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2013, mentre l'amministrazione regionale, a fronte dell'accertamento in entrata di 2.554.603.200 euro, non ha previsto, nella spesa, eguale importo per il rimborso dell'anticipazione, né ha previsto, in alternativa, la costituzione di un fondo per sterilizzare l'effetto degli avvenuti pagamenti; si è, quindi, concluso che le anticipazioni di liquidità hanno inciso in maniera rilevante sul risultato di amministrazione 2013 e poiché tale impostazione è prevista espressamente nelle leggi regionali che hanno disposto le variazioni di bilancio (leggi regionali 6 agosto 2013 n. 16 e 29 ottobre 2013 n. 19), reputandosi dubbia la conformità delle stesse agli artt. 81 e 119 della Costituzione²⁶⁸, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale sottolineando che, nel mutato quadro dell'ordinamento costituzionale, l'art. 81 non costituisce l'unica norma in materia di finanza pubblica posto che la l. cost. n. 3/2001, con la nuova formulazione dell'art. 119, co. 6, della Costituzione, ha introdotto il principio che limita il ricorso all'indebitamento solo per spese di investimento e la l. cost. n. 1/2012 ha previsto ulteriori norme costituzionali in materia di finanza pubblica, tra tutte il nuovo art. 97, primo comma²⁶⁹.

Analoga questione di legittimità è stata proposta con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della l.r. Piemonte 1° agosto 2014, n. 6 (di variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), sempre sotto il profilo del metodo di contabilizzazione che si pone in contrasto con la necessità di sterilizzare l'importo dell'anticipazione di liquidità ricevuta²⁷⁰.

²⁶⁷ Cfr. Sezione regionale di Controllo per la Puglia, pag. 137 e ss. della relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto 2013 approvata con deliberazione n. 126/PARI/2014 ove è stata effettuata anche la verifica dei mandati di pagamento; Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, pag. 8 delle considerazioni conclusive rese in sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2013 tenutosi in data 23 ottobre 2014.

²⁶⁸ Sezione regionale di controllo per il Piemonte, relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto 2013 approvata con deliberazione n. 237/2014/SRCPIE/PARI/2014, cap. IV, par.4, pagg. 45-46.

²⁶⁹ Cfr. Sezione regionale di controllo per il Piemonte, ordinanza n. 49/2014, depositata il 10 novembre 2014, con la quale è stata ordinata la sospensione del giudizio per le voci non parificate e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

²⁷⁰ Cfr. Ricorso per legittimità costituzionale 14 ottobre 2014, n. 75, pubblicato in G.U. serie speciale - Corte costituzionale - 26 novembre 2014, n. 49, che impugna la legge regionale anche sotto il profilo della dotazione del fondo residui perenti, ritenuto insufficiente a garantire un margine di copertura pari al 70% degli stessi.

La Sezione regionale di controllo per il Lazio ha ritenuto l'istituto delle anticipazioni di liquidità «un "tertium genus", diverso rispetto sia dall'anticipazione di tesoreria che dal mutuo posto che, pur presentando modalità di restituzione simile a quella del mutuo (piano di ammortamento trentennale), mantiene la natura giuridica dell'anticipazione di tesoreria, finalizzata a fornire risorse utilizzabili per cassa per pagare spese già impegnate e finanziate solo figurativamente attraverso mutuo autorizzato e non contratto (cd. "mutuo a pareggio") e proprio perché tali anticipazioni devono essere restituite in 30 anni, e non nell'esercizio medesimo di contrazione, l'impegno di spesa non può essere iscritto tra le passività nell'esercizio di contrazione, senza che tra le attività sia riportato l'accertamento della provvista derivante dai provvedimenti di copertura dell'indebitamento».²⁷¹

La *voluntas legis* diretta a garantire i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili è stata ribadita anche nelle disposizioni dettate per favorire la competitività del Paese dal d. l. 24 aprile 2014 n. 66 convertito, con modificazioni dalla l. 23 giugno 2014 n. 89 ²⁷² ed, a partire dall'esercizio 2015, con l'entrata in vigore della riforma della contabilità degli enti territoriali, l'entità dei debiti commerciali sarà rilevabile anche dai documenti di bilancio.

5.6 L'evoluzione normativa in materia di finanza derivata

La legge 27 dicembre 2013 n. 147 recante la legge di stabilità per l'anno 2014 ha profondamente innovato la materia del ricorso ad operazioni in strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali.

Infatti, l'art. 1, comma 572, della legge di stabilità 2014 ha apportato rilevanti modifiche all'art. 62 del d. l. 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella l. 6 agosto 2008 n. 133 che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, aveva vietato alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano ed agli enti locali di stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedevano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi fino all'entrata in vigore del regolamento del MEF che doveva individuare la tipologia dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati

²⁷¹ Cfr. Sezione regionale di controllo per il Lazio, relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto 2013 approvata con deliberazione n.220/2014/PARI, pagg.130-131 ove si precisa che «effetto diretto dell'anticipazione di liquidità è la ricostituzione della cassa indistinta (di parte corrente e parte capitale) dell'Ente, le cui disponibilità sono state, in precedenza, destinate al pagamento delle spese d'investimento finanziate con mutuo "figurativo" non contratto, piuttosto che al pagamento delle spese correnti dell'Ente».

²⁷² L'art. 34 del d.l. n. 66/2014 specifica che le Regioni possono accedere, nei limiti degli importi verificati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 35/2013, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei debiti, effettuati dalle Regioni nel periodo 1° gennaio 2013-8 aprile 2013. L'inserimento dei richiamati debiti nei piani dei pagamenti è effettuato dalle Regioni in via residuale rispetto alle categorie di debiti già individuate dagli articoli 3 e 6 del citato d. l. 35/2013.

consentiti per tali enti e comunque per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto.

Le modifiche introdotte dal comma 572 della legge di stabilità per il 2014 hanno ampliato l'applicazione della normativa in materia di contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento.

In primo luogo, la soppressione del riferimento all'entrata in vigore di un apposito regolamento del MEF²⁷³ che, sentite la Banca d'Italia e la Commissione Nazionale per le società e la borsa, avrebbe dovuto individuare i contratti di finanza derivata e le componenti derivate, implicite o esplicite, a cui gli Enti potevano accedere, attribuisce al divieto natura permanente e non più limitata nel tempo.

Conseguentemente, il comma 3 dell'art. 62 del d. l. n. 112/2008, come sostituito dal comma 572 della legge di stabilità 2014, pone il divieto: a) di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'art. 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; b) di procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della legge di stabilità; c) di stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate.

La legge di stabilità amplia, inoltre, la platea degli enti destinatari dei divieti posto che include, oltre alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, tutti gli enti locali così come definiti dall'art. 2 del TUEL (Comuni, Province, Città Metropolitane, Comunità Montane, le Comunità Isolane ed Unioni di Comuni).

L'ambito soggettivo di applicazione del divieto di stipula di contratti di finanza derivata è, quindi, chiaramente delineato dall'art. 1, comma 572 e conseguentemente il divieto non colpisce altri soggetti, sia che abbiano natura giuridica pubblica (la norma non menziona lo Stato, gli altri enti pubblici, economici o non economici, le agenzie fiscali, le università, etc.) che privata²⁷⁴.

²⁷³ Il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva predisposto lo schema del regolamento ministeriale di attuazione dell'art. 62 del d. l. n. 112/2008 e successive modificazioni composto da otto articoli e da uno specifico allegato teso a fornire le istruzioni metodologiche per l'informativa di trasparenza dei contratti derivati.

²⁷⁴ La Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 222/2014/PAR del 28/07/2014, ha chiarito che appare naturale che il divieto di stipula di contratti derivati non possa essere imposto a un'impresa privata, partecipante ad una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici, in particolare nel caso di una concessione di lavori o altro contratto di partenariato, in cui la prestazione del partner privato ha per oggetto (oltre ad una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio) "il finanziamento totale o parziale" a suo carico (cfr. art. 3, comma 15 ter, d.lgs. n. 163/2006). A tale conclusione, la Sezione è pervenuta in seguito all'esame dei quesiti posti dal Comune di Milano sull'eventuale riconducibilità alle fattispecie previste ed espressamente vietate dal comma 572 della legge n. 147/2013, nel caso di sottoscrizione di una convenzione di concessione per la progettazione, realizzazione e gestione in *project financing* di una infrastruttura per il trasporto pubblico locale, che prevedeva il reperimento, a carico del concessionario, di finanziamenti bancari assistiti da contratti derivati sui tassi di interesse. La Sezione ha, inoltre, rilevato che non interferisce, ai fini dell'eventuale integrazione del divieto, posto in capo all'amministrazione locale dall'art. 62 del d.l. n. 112/2008, il rapporto, di appalto o concessione, stipulato dal privato con la pubblica amministrazione committente/concedente; in relazione a quest'ultimo si pone, eventualmente, l'esigenza di evitare che, a mezzo delle clausole contrattuali, si concreti un accolto ex post, da parte dell'amministrazione, dei rischi discendenti dalla stipula del contratto di finanza derivata da parte del partner contrattuale privato. Infatti, un eventuale accolto, da parte dell'amministrazione concedente, dei costi derivanti al concessionario inadempiente dalla

Si è, quindi, rilevato che l'ambito soggettivo di applicazione del divieto posto dall'art. 62, commi 3 e seguenti, del d. l. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, espressamente limitato a Regioni, Province autonome ed enti locali non sembra possa essere esteso ad altri soggetti²⁷⁵.

Il divieto di ricorrere ad operazioni di finanza derivata posto in via generale e permanente dal predetto comma 3 del novellato art. 62 del citato d. l. n. 112/2008 trova, tuttavia, una serie di eccezioni normativamente individuate dai successivi commi 3 bis, 3 ter e 3 quater introdotti dalla legge di stabilità 2014.

Dal divieto risultano, quindi, escluse:

- a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;
- b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;
- c) le ristrutturazioni dei contratti derivati a seguito di modifica della passività alla quale i medesimi contratti sono riferiti, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa aventi la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;
- d) i contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente (art. 62, comma 3 bis)²⁷⁶.

Le deroghe previste dalla legge di stabilità 2014 riguardano anche la facoltà per gli enti di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo (comma 3 ter) nonché la facoltà per gli enti di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti

chiusura dei contratti di finanza derivata maschererebbe una sostanziale originaria assunzione di responsabilità in capo all'ente locale, eludendo il divieto posto dal citato art. 62 del d.l. n. 112/2008. Diversa appare, invece, l'ipotesi di risoluzione per colpa dell'amministrazione pubblica concedente, tenuta, in tal caso, a sopportare le conseguenze dannose del proprio inadempimento e pertanto fra le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione possono rientrare, ove effettivamente sussistenti, gli oneri derivanti al concessionario dalla chiusura dei contratti di finanza derivata assunti a copertura del rischio di oscillazione dei tassi di interesse (quale, per esempio, il valore, c.d. mark to market, negativo ed eventuali commissioni), come accade usualmente nella prassi negoziale al fine di garantire la c.d. bancabilità del progetto.

²⁷⁵ Tra questi le società miste costituite per la costruzione e gestione di una concessione di lavori, trattandosi di soggetti aventi alterità soggettiva e autonomia patrimoniale perfetta rispetto all'ente locale socio posto che nel caso delle società miste pubblico privato, in cui quest'ultimo viene selezionato a mezzo di gara a c.d. doppio oggetto, il rapporto che si instaura con l'amministrazione pubblica committente o concedente è ben distinto da quello esistente con una società interamente partecipata (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 222/2014/PAR).

²⁷⁶ L'*interest rate cap* è un contratto derivato in cui l'acquirente, a fronte del pagamento di un premio, ha diritto a ricevere dal venditore, per un certo periodo di tempo e in date prefissate (scadenze intermedie), un importo pari al prodotto tra la differenza positiva tra un tasso di mercato (ad esempio il tasso LIBOR) e il tasso fissato dal contratto (*strike rate* o *floor rate*) alla data di rilevazione (data di *fixing*). Un *interest rate cap* consente a un soggetto indebitato a tasso variabile (l'acquirente dell'opzione) di fissare il costo massimo dell'indebitamento, tutelandosi contro andamenti al rialzo dei tassi di mercato e conservando al tempo stesso la possibilità di sfruttare andamenti al ribasso dei tassi di mercato.

siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo (art. 62, comma 3 quater).

L'applicazione delle ipotesi derogatorie comporta l'attestazione per iscritto, da parte del soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto, di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del contratto nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento.

Il novellato comma 5 dell'art. 62 del d.l. n. 112/2008 conferma la sanzione della nullità, che, tuttavia, contrariamente ai principi generali in materia di nullità, può essere fatta valere solo dall'ente nelle ipotesi di contratti in strumenti finanziari derivati o di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente, stipulati in violazione delle disposizioni previste dalla nuova normativa o privi dell'attestazione della conoscenza dei rischi connessi al contratto.

La legge di stabilità ha, inoltre, modificato il testo del comma 10 del citato art. 62 per effetto della soppressione dei riferimenti al regolamento ministeriale atto a definire la tipologia dei contratti finanziari derivati consentiti e conseguentemente le disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali emanate in attuazione dell'art. 41, comma 1, ultimo periodo della l. 28 dicembre 2001 n. 448 sono state abrogate dalla data di entrata in vigore della predetta legge di stabilità.

Il principio contabile concernente la contabilità finanziaria allegato al d.lgs. n. 126/2014, recante disposizioni integrative e correttive del d.lgs., n. 118/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, al punto 3. 23, precisa che la rilevazione dei flussi finanziari, conseguenti all'esistenza di contratti derivati in relazione al sottostante indebitamento deve avvenire nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio e pertanto dovranno trovare separata contabilizzazione i flussi finanziari riguardanti il debito originario rispetto ai saldi differenziali attivi o passivi rilevati in bilancio a seguito del contratto derivato.

L'evoluzione normativa in tale materia non può, infine, tralasciare l'emanazione del Regolamento dell'Unione Europea n. 648/2012 del 4 luglio 2012 EMIR (*European Market Infrastructure Regulation*) avente l'obiettivo di fissare le condizioni per attenuare i rischi e migliorare la trasparenza dei contratti derivati e che prevede che tutte le transazioni finanziarie eseguite su prodotti derivati sia OTC (*Over the Counter*) che quotati su mercati regolamentati (*Exchange Trade Derivatives*), debbano essere segnalate a repertori di dati centrali certificati dall'Autorità di Vigilanza Europea sui mercati Finanziari (ESMA).

5.6.1 Gli strumenti di finanza derivata nelle relazioni delle Sezioni di controllo allegata ai giudizi di parificazione dei rendiconti regionali

Le Sezioni regionali di controllo, nell'elaborazione delle relazioni allegata ai giudizi di parificazione dei rendiconti regionali, hanno svolto molteplici approfondimenti relativamente alle operazioni in strumenti derivati realizzate dalle Regioni.

L'attenzione delle Sezioni regionali si è, in primo luogo, soffermata sui differenziali conseguenti alle operazioni di *swap* nonché sull'allocazione contabile degli stessi.

La Sezione regionale di controllo per la Calabria ha rilevato, nel periodo 2003-2012, a carico della Regione, un flusso di cassa negativo pari ad 14.345.627,93 euro ed ha osservato che, a fronte dei *netting swap* sfavorevoli, alla Regione non è stato riconosciuto nessun *upfront* con funzione riequilibratrice e che la situazione finanziaria relativa ai contratti derivati stipulati dalla Regione conferma le situazioni di forte criticità e antiggiuridicità (violazione di legge, asimmetria informativa tra Banche e Regione, costi impliciti, opacità contrattuale) già rilevate dalla Sezione in sede di esame dei singoli contratti e denota un comportamento gestionale che appare sempre più pregiudizievole per la sana gestione dell'Ente, non senza considerare che l'eventuale inerzia dell'Amministrazione potrebbe produrre danni patrimoniali a carico dell'Ente medesimo²⁷⁷.

La Sezione regionale di controllo per la Toscana ha evidenziato che i contratti di finanza derivata attualmente in essere risultano sei, sono stati stipulati tra il 2002 e il 2006, prevedono scadenze tra il 2021 e il 2035 e che la posizione sui derivati del 2013 continua ad essere fortemente negativa, avendo comportato esborsi per la Regione pari a 13,56 milioni di euro, in peggioramento nel triennio²⁷⁸.

Il saldo complessivo dei flussi dei contratti di finanza derivata, al 31 dicembre 2013, è risultato decisamente negativo per 26,321 milioni di euro anche per la Regione Basilicata e pertanto la competente Sezione regionale ha rinnovato l'invito – già formulato in precedenti referti – alla cautela nell'utilizzo e nella gestione di tali strumenti finanziari oltre che, ovviamente, al rispetto delle regole e dei principi sanciti dalla vigente normativa, evoluta in senso decisamente restrittivo²⁷⁹.

La Sezione di controllo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha preso atto che, nell'esercizio 2013, tutti i contratti di finanza derivata stipulati dalla Regione sono stati

²⁷⁷ Cfr. Sezione regionale di controllo per la Calabria, relazione allegata al giudizio di parificazione dell'esercizio 2013 (pag. 203) approvata con la deliberazione n. 36/2014/PARI.

²⁷⁸ Cfr. Sezione regionale di controllo per la Toscana, relazione allegata al giudizio di parificazione dell'esercizio 2013, (volume II, pag. 40) approvata con la deliberazione n. 68/2014/PARI, ove si specifica che a partire dal 2011, in bilancio viene iscritto il solo differenziale attivo o passivo dei derivati.

²⁷⁹ Cfr. Sezione regionale di controllo per la Basilicata, relazione allegata al giudizio di parificazione dell'esercizio 2013, (pag. 97) approvata con la deliberazione n. 91/PARI/2014.

estinti ed ha evidenziato che il definitivo resoconto delle operazioni in contratti derivati, dal 2002 al 2013, espone un saldo finale dei differenziali negativo per 27.438.502,79 euro²⁸⁰.

Anche la Sezione regionale di controllo per l'Umbria ha posto in evidenza i differenziali negativi a carico della Regione²⁸¹, mentre la Sezione regionale di controllo per la Liguria, preso atto dell'allocatione contabile dei flussi attivi al titolo III, ha ritenuto tale operazione una grave irregolarità contabile finanziaria in quanto potenzialmente pregiudizievole degli equilibri di bilancio attesa la loro aleatorietà²⁸².

La Sezione regionale di controllo per il Lazio ha posto in evidenza che la Regione ha deciso di intraprendere un'azione legale nei confronti di 11 banche, per chiedere loro il risarcimento di 82 milioni di euro, per le somme indebitamente trattenute su titoli derivati per effetto di costi occulti sulle relative operazioni finanziarie ed ha preso atto dell'avvio di un processo di confronto con le controparti bancarie per la definizione di accordi transattivi²⁸³.

Tra gli aspetti critici emergenti dall'analisi delle clausole contrattuali, le Sezioni regionali hanno individuato, inoltre, le clausole limitative della giurisdizione italiana²⁸⁴.

E' stato oggetto di interesse da parte delle Sezioni regionali anche il valore del *mark to market*²⁸⁵ per il quale è stato, spesso, posto in luce il segno negativo.

In particolare, le Sezioni Riunite per la Regione Siciliana²⁸⁶, con riferimento al calcolo del *mark to market* dei derivati, eseguito a tre diverse date (30 giugno 2013, 31 dicembre

²⁸⁰ Cfr. Sezione di controllo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, relazione allegata al giudizio di parificazione dell'esercizio 2013, approvata con la deliberazione n. FVG/ 118 /2014/PARI, pag. 579 e tabella n. 228, dove sono riportati tutti i flussi e i *netting*. La Sezione ha, inoltre, precisato, relativamente agli aspetti contabili, che ad ogni tipo di operazione compiuta dalla Regione è assicurata nel rendiconto regionale un'autonoma evidenza contabile e che la contabilizzazione dei flussi finanziari di entrata e di spesa avviene per l'intero nel senso che non vengono contabilizzati (in entrata o in spesa) esclusivamente i differenziali finanziari conseguenti allo scambio dei flussi. Con riferimento alle operazioni di finanza derivata registrate nel 2013: l'entrata è allocata tra quelle di cui al titolo III (entrate da rendite patrimoniali, da utili di enti o Aziende regionali) e i flussi di entrata sono allocati all'interno dell'unità di bilancio 3.1.133 denominata "entrate derivanti da operazioni di finanza derivata", sul capitolo 910 che interessa cumulativamente i quattro swap relativi alle emissioni BOR del 2001 e del 2003; la spesa afferente gli interessi è ricompresa all'interno dell'unità di bilancio 10.4.1.2177 denominata "operazioni di finanza derivata - spese correnti", al capitolo 910 per quanto attiene ai quattro swap inerenti i BOR del 2001 e del 2003.

²⁸¹ Cfr. Sezione regionale di controllo per l'Umbria, relazione allegata al giudizio di parificazione dell'esercizio 2013 (pag. 120) approvata con la decisione n. 54/PARI/2014.

²⁸² Cfr. Sezione regionale di controllo per la Liguria, relazione allegata al giudizio di parificazione dell'esercizio 2013, (pag. 128) approvata con decisione n. 46/2014/PARI. La Sezione ha comunque preso atto che la Regione, a decorrere dal bilancio di previsione 2014, ha istituito un apposito fondo rischi per la gestione del debito.

²⁸³ Sezione regionale di controllo per il Lazio, relazione allegata al giudizio di parificazione dell'esercizio 2013, (pag. 136-137) approvata con decisione n. 220/2014/PARI.

²⁸⁴ Cfr. Sezione regionale di controllo per la Puglia, relazione allegata al giudizio di parificazione dell'esercizio 2013 (pag. 67) approvata con la decisione n. 126/PARI/2014; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, relazione allegata al giudizio di parificazione dell'esercizio 2013 approvata con la deliberazione n. 237/2014/SRCPIE/PARI/2014 cap.VI, par. 4, pag. 61 ove si evidenzia che, con sentenza n. 13/2014 del 5 maggio 2014, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso che la Regione Piemonte aveva presentato contro la decisione del TAR Piemonte, confermando la giurisdizione arbitrale inglese, che in primo grado si era espressa a favore della validità dei contratti derivati in essere tra Dexia Crediop e Regione Piemonte.

²⁸⁵ Si rammenta che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione il dato del *mark to market* non esprime affatto un valore concreto ed attuale, ma esclusivamente una proiezione finanziaria basata sul valore teorico di mercato in caso di risoluzione anticipata. Il valore del *mark to market*, infatti è influenzato da una serie di fattori ed è quindi sistematicamente aggiustato in funzione dell'andamento dei mercati finanziari, dovendosi poi attrarre nell'ambito dei relativi parametri di determinazione anche l'*upfront* erogato e l'utile per la banca (Cassaz. Pen. sentenza n. 47421/2011).

2013 e 30 aprile 2014), hanno segnalato esclusivamente valori di segno negativo ed hanno sottolineato che tale circostanza evidenzia una criticità che, collegata anche all'utilizzo dei flussi positivi realizzati nei primi esercizi senza una specifica destinazione (e quindi verosimilmente impiegati anche per la spesa corrente) rende necessario prevenire possibili dannose ricadute sulle finanze regionali; si è, inoltre, evidenziato che, nonostante i ripetuti rilievi, la Regione Siciliana non ha predisposto un fondo di riserva finalizzato a limitare l'impatto degli esborsi futuri per i flussi differenziali negativi e dei *mark to market* di segno ripetutamente negativo ma si è limitata a prevedere in bilancio la copertura dei flussi per la sola quota di competenza dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, senza prevedere la copertura totale del valore negativo di tutti i *mark to market* dei derivati.

5.6.2 La nota informativa sui contratti derivati nelle relazioni delle Sezioni di controllo allegata ai giudizi di parificazione dei rendiconti regionali

L'art. 62, comma 8, del citato d.l. n. 112/2008 convertito nella l. n. 133/2008 impone agli enti di cui al comma 2 del medesimo decreto l'obbligo di allegare al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Per effetto della modifica apportata al comma 2 dell'art. 62 dalla legge di stabilità per l'anno 2014 che aggiunge gli enti locali individuati dall'art. 2 del Tuel, l'obbligo di allegazione della nota informativa sui contratti di finanza derivata è stato esteso anche a tutti gli enti locali ovvero ai Comuni, alle Province, alle Città Metropolitane, alle Comunità Montane, alle Comunità Isolane ed alle Unioni di Comuni.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 70/2012, ha sottolineato che la normativa su delineata "non si limita a richiedere un'indicazione sommaria e sintetica dei derivati stipulati dall'ente pubblico, ma pretende l'analitica definizione degli oneri già affrontati e la stima di quelli sopravvenienti sulla base delle clausole matematiche in concreto adottate con riferimento all'andamento dei mercati finanziari. In questa prospettiva, la salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 81, quarto comma, Cost. (parametro invocato) risulta inscindibilmente connessa al coordinamento della finanza pubblica perché, da un lato, i richiesti elementi, di carattere non solo finanziario ma anche economico (valore del contratto nel suo complesso), costituiscono indefettibili informazioni al fine della definizione dell'indebitamento pubblico in ambito nazionale; dall'altro – e ciò inerisce alla censura

²⁸⁶ Cfr. Sezioni Riunite per la Regione Siciliana, relazione allegata al giudizio di parificazione (pag. 242), approvato con decisione n. 2/2014/SS.RR./PARI.

formulata – sono finalizzati a verificare che l'impostazione e la gestione del bilancio siano conformi alle regole di sana amministrazione²⁸⁷.

Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti hanno posto particolare attenzione all'esame delle note informative allegate ai bilanci e rendiconti regionali rilevando che "la ratio di dette norme è evidentemente rivolta a garantire che siano evidenziati tutti gli elementi, non altrimenti emergenti dai documenti del sistema di bilancio, significativi per apprezzare compiutamente l'impatto delle operazioni in esame sugli equilibri finanziari e patrimoniali dell'ente" e che: "l'indicazione in tale nota dei soli flussi attesi e/o conseguiti con riferimento all'esercizio in esame - vanifica in gran parte l'efficacia informativa dell'allegato in argomento, in netto contrasto con il principio di trasparenza, impedendo al Consiglio regionale di assumere il ruolo di parte attiva nelle scelte di pianificazione strategica immediate e future"²⁸⁸.

Conseguentemente si è segnalata alle amministrazioni regionali la necessità di redigere note informative pienamente conformi ai dettami evidenziati nella sentenza della Corte Cost. n. 70/2012²⁸⁹, predisponendo una maggiore informativa idonea a dare una prospettazione completa degli effetti delle operazioni sui conti della Regione anche con riferimento al bilancio pluriennale ove si richiami il valore stimato di estinzione al momento di redazione del predetto documento contabile (cosiddetto *mark to market*)²⁹⁰.

L'analisi delle note informative ha consentito alle Sezioni regionali di rilevare l'andamento dei flussi in uscita delle operazioni di finanza derivata mediante il raffronto con i precedenti esercizi segnalando, in presenza di flussi in uscita fortemente negativi, anche le attività di monitoraggio poste in essere dalle Regioni al fine di cogliere eventuali opportunità di riduzione degli oneri sul bilancio regionale²⁹¹.

²⁸⁷ Con la sentenza n. 70/2012, intervenuta all'esito del giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi da 5 a 9, 5 e 10, comma 2, come integrato dalla nota informativa allegata sub G, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 5 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011-2013), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, la Consulta ha ritenuto che la redazione della nota informativa in termini sintetici ed incompleti e la mancata indicazione analitica delle unità previsionali di base e dei capitoli, sui quali ricade materialmente la gestione dei contratti, appaiono pregiudizievoli degli equilibri dell'esercizio in corso e di quelli futuri, nella misura in cui non determinano le modalità di copertura degli oneri nascenti dallo sviluppo attuativo dei contratti derivati stipulati e non forniscono appropriate informazioni per adottare coerenti opzioni contrattuali ed efficaci procedure di verifica.

²⁸⁸ Cfr. Sezione regionale di controllo per l'Umbria, relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto 2013, (pag. 121) approvata con la decisione n. 54/PARI/2014.

²⁸⁹ Cfr. La Sezione regionale di controllo per la Basilicata, relazione allegata al giudizio di parificazione dell'esercizio 2013, (pag. 97) approvata con la deliberazione n. 91/PARI/2014. La Sezione ha segnalato che nel questionario sul rendiconto 2013 la Regione ha riferito di aver predisposto ed allegato al rendiconto la nota prevista dall'art. 62, comma 8, del d.l. n. 112/2008, ma tale documento non risultava presente tra gli allegati alla D.G.R. 487/2014, e successive modifiche ed integrazioni, trasmessi alla Sezione. Con le controdeduzioni la Regione ha evidenziato che, prendendo spunto da tali osservazioni, emenderà in sede di discussioni consiliare il disegno di legge sull'approvazione del rendiconto inserendo il predetto allegato, che con le stesse controdeduzioni ha inviato a questa Sezione.

²⁹⁰ Cfr. Sezione regionale di controllo per il Veneto, relazione allegata al giudizio di parificazione dell'esercizio 2013, (pag. 225) approvata con la deliberazione n. 751/2014/PARI.

²⁹¹ Cfr. Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, relazione allegata al giudizio di parificazione dell'esercizio 2013, (pag. 79), approvata con la deliberazione n.201/2014/PARI ove si evidenzia tuttavia che l'Ente si trova

È stata anche evidenziata la predisposizione di note informative, rispondenti alle finalità della norma²⁹², aggiornate²⁹³ ed idonee a rendere note le iniziative assunte dalle Regioni al fine di procedere all'estinzione anticipata dei contratti di finanza derivata sia mediante il ricorso all'autorità giudiziaria²⁹⁴ che mediante la conclusione di accordi transattivi²⁹⁵.

Dall'esame della nota informativa, allegata ai rendiconti, le Sezioni regionali di controllo hanno, quindi, tratto utili elementi di indagine per l'esame dei contratti di finanza derivata conclusi dalle Regioni individuandone le caratteristiche, i saldi differenziali e le eventuali criticità.

5.7 L'andamento del debito complessivo e degli strumenti di finanza derivata

5.7.1 La premessa metodologica e l'oggetto di indagine

In ottemperanza all'art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012, la Sezione delle autonomie con deliberazione del 4 marzo 2014, n. 5/SEZAUT/2014/INPR, ha redatto le Linee guida per le relazioni dei revisori dei conti delle Regioni sui rendiconti dell'esercizio 2013, secondo le procedure di cui all'art. 1, co. 166 e ss., l. 23 dicembre 2005, n. 266.

All'interno della Sezione VIII del questionario dedicata ai DATI CONTABILI, sono inseriti i prospetti 8.10 e 8.11 inerenti l'indebitamento ed il ricorso a strumenti di finanza derivata.

Tali prospetti costituiscono parte integrante delle Linee guida rispondendo alla duplice esigenze di fornire elementi conoscitivi ai fini dei giudizi di parificazione affidati alle Sezioni regionali di controllo e di alimentare le informazioni utili al referto al Parlamento, nel quale si iscrive la presente indagine.

Le analisi dei dati aggregati sono state svolte sulla base delle informazioni pervenute mediante il sistema di compilazione informatico ConTe.

nell'impossibilità di chiudere il derivato in quanto, a causa degli attuali tassi di mercato "euribor 6 mesi", "la somma del valore negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione risulta superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente la rinegoziazione".

²⁹² Cfr. Sezione regionale di controllo per le Marche, relazione allegata al giudizio di parificazione dell'esercizio 2013, (pag.340-341), approvata con la deliberazione n. 55/PARI/2014 ove si prende atto che l'allegato G del rendiconto regionale 2013 risponde alle finalità della norma ed espone il quadro complessivo dei tre contratti derivati.

²⁹³ Cfr. Sezione regionale di controllo per la Toscana relazione allegata al giudizio di parificazione dell'esercizio 2013, (pag. 97) approvata con la deliberazione n. 68/PARI/2014 ove si rileva che la Regione ha prodotto un'apposita nota già in occasione dell'assestamento del bilancio 2008, aggiornata nei successivi documenti di bilancio.

²⁹⁴ Cfr. Sezione regionale di controllo per la Calabria, relazione allegata al giudizio di parificazione dell'esercizio 2013, (pag. 203-204), approvata con la deliberazione n. 36/2014/PARI, da cui si evince che la Regione Calabria, con decreto n. 474/2014, ha agito giudizialmente nei confronti degli Istituti di credito ritenuti responsabili di comportamenti antiggiuridici a danno dell'ente, al fine di ottenere il risarcimento degli eventuali danni; con successiva deliberazione della Giunta Regionale del 20 febbraio 2014, n. 42, il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio è stato incaricato di procedere all'estinzione anticipata, alle condizioni economiche più favorevoli in relazione agli andamenti del mercato finanziario, dei contratti swap dei quali la Regione Calabria fosse parte.

²⁹⁵ Sezione regionale di controllo per la Puglia, relazione allegata al giudizio di parificazione dell'esercizio 2013 (pag. 61-62), approvata con la decisione n. 126/PARI/2014.

L'attuale situazione debitoria delle Regioni e delle Province autonome emerge dall'analisi delle tabelle 8.10.1 e 8.10.2, relative allo *stock* di debito per il triennio 2011-2013.

Le informazioni elaborate da ciascun ente, sono, invece, riportate nelle tabelle di sintesi comprensive dei soggetti creditori, della tipologia dei tassi, nonché dell'utilizzo degli strumenti di finanza derivata, con i pertinenti flussi in entrata e in uscita e l'indicazione del valore del *mark to market* (tabelle 8.10.5, 8.10.5 bis e 8.10.5 ter in Vol. II, Allegati).

Le tabelle danno anche conto della componente di indebitamento connessa con il settore della sanità, nonché della parte di debito gravante sulla Regione rispetto a quella a carico dello Stato. Al riguardo, si rammenta che, in applicazione della speciale disciplina dei rapporti intercorrenti tra Stato, Regioni ed enti locali nelle operazioni di finanziamento, posta dall'art. 1, co. 75 e 76, l. n. 311/2004, il mutuo viene riepilogato nel bilancio dell'ente che provvede al pagamento degli interessi per cui, a rigore, il debito a carico dello Stato non dovrebbe essere considerato in questo capitolo, dedicato all'indebitamento regionale. Tuttavia, si è ritenuto opportuno censire anche questa posta di debito per evidenziare, nel "totale debito", la globalità dell'esposizione debitoria destinata a soddisfare le esigenze della Regione.

5.7.2 L'analisi dei dati sul debito complessivo

Dall'esame dei dati comunicati dalle Regioni ed esposti nella tabella 1/REG/IND, emerge che, nell'esercizio 2013, l'indebitamento con oneri a carico delle Regioni passa da 46,03 miliardi di euro del 2012 a 52,77 miliardi di euro del 2013 registrando un incremento dell'11,48% rispetto ai precedenti esercizi 2011 e 2012.

La successiva tabella 2/REG/IND evidenzia, invece, una contrazione del debito totale con oneri a carico dello Stato che ammonta a 5,69 miliardi di euro, mentre nell'esercizio 2012 ammontava a 6,81 miliardi di euro.

La tabella 3/REG/IND espone l'indebitamento complessivo delle Regioni che, per l'esercizio 2013, si attesta a 58,47 miliardi di euro, in crescita rispetto all'esercizio 2012 ove assommava a 52,84 miliardi di euro²⁹⁶.

Parimenti dalla medesima tabella si rileva l'incremento dell'indebitamento complessivo per sanità che passa da 18,01 miliardi di euro del 2012 a 20,73 miliardi di euro del 2013.

Il debito con oneri a carico delle Regioni a statuto ordinario ammonta a 44,02 miliardi di euro a fine 2013 mentre, nell'esercizio 2012, assommava a 36,65 miliardi di euro.

²⁹⁶ L'indebitamento complessivo delle Regioni tiene conto sia del debito a carico delle Regioni sia di quello a carico dello Stato.

Il debito a carico delle Regioni a statuto speciale ammonta a 8,75 miliardi di euro e subisce, invece, una flessione rispetto all'esercizio 2012 ove risultava pari a 9,39 miliardi di euro.

L'incremento dell'indebitamento complessivo regionale nell'esercizio 2013 consegue, pertanto, all'incremento del debito delle Regioni a statuto ordinario per le quali si assiste anche all'incremento del debito sanitario che passa da 14,31 miliardi di euro del 2012 a 17,27 miliardi di euro dell'esercizio 2013.

Cresce, pertanto, l'incidenza del debito sanitario sul debito complessivo regionale che passa dal 34,07% del 2012 al 35,45% del 2013 (tab. 4/REG/IND).

Nel corso dell'esercizio 2013, si assiste ad un notevole incremento del debito delle Regioni Veneto e Emilia-Romagna principalmente dovuto all'incremento del debito per sanità.

Per tali Regioni si registra anche una notevole incidenza del debito sanitario su quello complessivo rispettivamente pari al 52,89% e 87,93%.

Anche per la Regione Lazio si registra, nel 2013, un sensibile incremento del debito complessivo pari al 27,40% rispetto agli esercizi 2011-2012, ma appare leggermente ridursi la componente del debito sanitario che incide per il 43,03% sul debito complessivo, mentre, nell'esercizio 2012, tale percentuale si attestava al 59,32%.

Cresce, se pure in misura meno preponderante rispetto alle Regioni Veneto, Emilia Romagna e Lazio, anche il debito complessivo, inclusa la quota di debito sanitario, delle Regioni Piemonte, Liguria, Toscana, Molise, Puglia e Calabria.

Soltanto le Regioni Lombardia, Campania e Basilicata evidenziano una contrazione del proprio debito inclusa la quota di debito sanitario.

La componente del debito sanitario si riduce anche nella Regione Marche mentre resta invariato il debito a carico dell'Ente.

Il debito sanitario delle Regioni a statuto speciale decresce, invece, da 2,6 miliardi di euro del 2012 a 2,4 miliardi di euro del 2013. Tale decremento è riscontrato in tutte le Regioni a statuto speciale.

La Regione Trentino-Alto Adige non ha fatto ricorso, nel triennio 2011-2013, ad operazioni di indebitamento, neppure con oneri a carico dello Stato.

TAB. N. 1/REG/IND

INDEBITAMENTO CON ONERI A CARICO DELLE REGIONI - ANNI 2011 - 2012 - 2013

Importi in migliaia di euro

REGIONI	2011		2012		2013		Variazione % debito a carico Regione	Variazione % quota sanità
	Debito a carico Regione	di cui sanità	Debito a carico Regione	di cui sanità	Debito a carico Regione	di cui sanità	2013/2011	2013/2011
Piemonte	6.515.098	83.058	6.303.945	75.507	7.288.184	871.681	11,87	949,48
Lombardia	2.367.633	289.489	2.227.680	212.588	2.104.100	132.971	-11,13	-54,07
Veneto	1.414.664	254.619	1.339.887	241.105	2.043.305	1.004.370	44,44	294,46
Liguria	688.573	35.430	680.042	30.868	860.711	173.348	25,00	389,27
E. Romagna	854.699	854.699	856.855	794.058	1.586.252	1.538.001	85,59	79,95
Toscana	1.699.365	674.061	1.735.549	649.080	2.196.504	1.034.138	29,25	53,42
Marche	1.013.262	434.861	1.066.177	406.196	1.054.990	393.112	4,12	-9,60
Umbria	372.984	15.585	360.378	13.170	364.928	27.879	-2,16	78,88
Lazio	11.704.021	7.230.183	11.258.944	6.965.589	15.323.702	6.693.304	30,93	-7,43
Abruzzo	1.534.833	660.408	1.443.003	588.692	1.517.717	690.986	-1,12	4,63
Molise	393.862	98.802	384.518	95.943	434.419	137.255	10,30	38,92
Campania	5.673.874	2.651.575	5.711.878	2.742.307	5.609.239	2.694.031	-1,14	1,60
Puglia	1.988.145	744.206	1.871.282	741.456	2.083.721	1.073.318	4,81	44,22
Basilicata	261.044	7.330	305.182	6.850	286.595	6.358	9,79	-13,25
Calabria	1.165.695	770.949	1.099.716	742.721	1.263.908	800.612	8,43	3,85
Totale RSO	37.647.752	14.805.256	36.645.037	14.306.131	44.018.274	17.271.366	16,92	16,66
P. A. Bolzano	90.847	0	69.487	0	47.251	0	-47,99	0
P. A. Trento	237.658	0	237.658	0	237.658	0	0,00	0
Friuli Venezia Giulia	1.017.510	201.930	832.285	144.058	694.778	0	-31,72	-100,00
Sardegna	2.021.620	0	1.821.196	0	1.536.995	0	-23,97	0
Sicilia	5.647.689	2.502.530	5.778.433	2.452.563	5.599.015	2.400.169	-0,86	-4,09
Trentino A. A.	0	0	0	0	0	0	0	0
Valle d'Aosta	668.942	783	650.849	0	632.800	0	-5,40	-100,00
Totale RSS esaminate	9.684.266	2.705.243	9.389.908	2.596.621	8.748.496	2.400.169	-9,66	-11,28
Totale RSO+RSS	47.332.018	17.510.499	46.034.944	16.902.752	52.766.770	19.671.535	11,48	12,34

FONTI: Elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto 2011, 2012 e rendiconto 2013 (definitivi/provvisori), estratti dal sistema informativo ConTe (Contabilità Territoriale) alla data del 26 novembre 2014. In caso di omessa compilazione del sistema ConTe, sono stati utilizzati i dati del precedente referto (deliberazione n. 20/2013/FRG), ovvero comunicati dalla Regione mediante procedura diversa da ConTe, come da tabella sulle fonti n. 1/REG.

TAB. N. 2/REG/IND

INDEBITAMENTO CON ONERI A CARICO DELLO STATO - ANNI 2011 - 2012 - 2013

Importi in migliaia di euro

REGIONI	2011		2012		2013		Variazione % debito a carico Stato	Variazione % quota sanità
	Debito a carico Stato	di cui sanità	Debito a carico Stato	di cui sanità	Debito a carico Stato	di cui sanità	2013/2011	2013/2011
Piemonte	694.650	0	573.813	0	447.121	0	-35,63	0
Lombardia	840.340	0	817.758	0	794.008	0	-5,51	0
Veneto	1.007.539	531.962	910.098	520.905	818.392	509.222	-18,77	-4,27
Liguria	334.719	0	275.546	0	214.387	0	-35,95	0
E. Romagna	309.941	0	198.454	0	162.896	0	-47,44	0
Toscana	243.279	0	209.246	0	147.861	0	-39,22	0
Marche	130.984	0	110.075	0	88.147	0	-32,70	0
Umbria	387.973	0	1.843.934	0	1.570.301	0	304,75	0
Lazio	505.286	0	482.505	0	230.706	0	-54,34	0
Abruzzo	15.704	0	7.685	0	6.112	0	-61,08	0
Molise	9.358	0	7.237	0	1.453	0	-84,47	0
Campania	173.518	0	132.177	0	103.045	0	-40,61	0
Puglia	95.687	0	77.998	0	62.802	0	-34,37	0
Basilicata	171.663	0	149.507	0	129.350	0	-24,65	0
Calabria	533.894	462.429	517.026	452.945	500.285	442.924	-6,30	-4,22
Totale RSO	5.454.536	994.391	6.313.058	973.851	5.276.865	952.146	-3,26	-4,25
P. A. Bolzano	19.607	0	16.696	0	13.638	0	-30,44	0
P. A. Trento	26.196	0	22.046	0	17.715	0	-32,38	0
Friuli Venezia Giulia	132.561	0	110.265	0	86.653	0	-34,63	0
Sardegna	28.106	0	25.550	0	22.875	0	-18,61	0
Sicilia	344.456	147.152	298.809	120.794	250.865	92.982	-27,17	-36,81
Trentino A. A.	0	0	0	0	0	0	0	0
Valle d'Aosta	22.396	8.842	21.914	8.652	21.406	8.453	-4,42	-4,40
Totale RSS esaminate	573.323	155.994	495.280	129.446	413.153	101.435	-27,94	-34,98
Totale RSO+RSS	6.027.859	1.150.385	6.808.339	1.103.297	5.690.018	1.053.581	-5,60	-8,41

FONTE: Elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto 2011, 2012 e rendiconto 2013 (definitivi/provvisori), estratti dal sistema informativo ConTe (Contabilità Territoriale) alla data del 26 novembre 2014. In caso di omessa compilazione del sistema ConTe, sono stati utilizzati i dati del precedente referto (deliberazione n. 20/2013/FRG), ovvero comunicati dalla Regione mediante procedura diversa da ConTe, come da tabella sulle fonti n. 1/REG.